

**Testo del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, recante: «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»<sup>1</sup>.**

*Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.12.2008.*

*Omissis*

Art. 1.

*Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi*

*Omissis*

10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

*Omissis*

---

<sup>1</sup> Il comma 10 ter è stato introdotto dalla legge di conversione, con decorrenza dal 23 dicembre 2008.